

GABRIO FORTI

Introduzione*

Se venti orologi stanno appesi al muro
e li guardiamo all'improvviso, ecco che
ognuno ha la sua posizione diversa; bat-
tono tutti all'unisono oppure no, e il tem-
po reale scorre chi sa come nel mezzo.

ROBERT MUSIL (1957), *Pagine postume
pubblicate in vita*, Torino 2004

Forse tutto quello che un'introduzione a questo libro dovrebbe cercare di illustrare al lettore si raccoglie dentro una semplice congiunzione: in quella ‘e’ che, come ogni ‘congiunzione’ (ce lo dice il dizionario Zingarelli della lingua italiana), «con valore coordinativo e aggiuntivo unisce semplicemente due o più elementi di una proposizione che abbiano la stessa funzione». Nel nostro caso *unisce* due concetti vasti e profondi come la ‘giustizia’ (o, meglio, la Giustizia) e la letteratura (anzi: la Letteratura). E l’azione del congiungerli è davvero ‘tutto un programma’ (in questo caso l’espressione colloquiale ‘calza a pennello’): proprio lì ci è parso che l’essenziale, il «tempo reale», scorresse «chi sa come nel mezzo».

Nella ‘e’ interposta tra ‘Giustizia’ e ‘Letteratura’ si è così giocato il senso di un’impresa bella e grande, avviata nel 2009 (sotto forma di un ciclo di seminari accademici) a cura del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (nel quadro di una collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano), da un gruppo di professori, giovani ricercatori, scrittori, critici letterari che si è ampliato man mano nel corso degli anni, nutrito dal proposito di riflettere sulle possibilità di un tale connubio, alquanto sorprendente sotto le austere volte di un’aula universitaria o giudiziaria.

* Emanuele Stefano Regondi ha contribuito con le sue ricerche e i suoi testi alla parte della presente introduzione dedicata alle origini e allo sviluppo del *Law and Literature Movement*.

Come scrive Claudio Magris, la letteratura non giudica, né dà voti di condotta alla vita, che scorre al di qua e al di là del bene e del male. Quale rapporto essa potrebbe allora intrattenere con il mondo del diritto, chiamato costantemente a tracciare linee di demarcazione tra il giusto e l'ingiusto e quindi, sia pure trasversalmente o tangenzialmente, tra il bene e il male?

Come accade per molte ricerche, si è partiti da un'ipotesi, da un'idea: che i due ‘elementi’ *fossero* in effetti da ‘congiungere’, che *abbiano* una funzione assai simile o quanto meno che una tale comune ‘funzione’ meriti di essere indagata, per riportare alla luce, come avrebbe detto Maeterlink (parte prima, cap. V), sulla punta delle nostre dita pallide, certi meravigliosi tesori che, in una caverna, giacciono nel mare profondo. Il nostro obiettivo è stato ed è dunque di mettere a contatto i partecipi a vario titolo in questa impresa, grazie alle testimonianze di eminenti scrittori e critici letterari, con le interpretazioni di significativi testi letterari pertinenti al tema della giustizia (specialmente penale), affinando così l’apertura al dialogo interdisciplinare, la sensibilità culturale e il ‘senso di giustizia’ di tutti, certo non ultimi gli studenti avviati alle professioni giuridiche.

Che si sia trattato di tesori nascosti a molti, lo abbiamo potuto cogliere distintamente dall’ammirato stupore degli stessi conferenzieri succedutisi nei nostri seminari (prima ancora che tra il vasto pubblico che vi affluiva), dai quali questa raccolta di saggi ha tratto le sue basi fondamentali. Lo stupore, innanzi tutto, di molti giuristi nel cogliere le potenzialità di arricchimento non solo intellettuale, culturale e morale, ma anche professionale, che il contatto con la letteratura poteva loro offrire. Avvocati e magistrati, come alcuni ci hanno testimoniato, uscivano da quegli incontri con una sorta di rinforzo nella ‘persuasione’, à la Michelstaedter, ossia nella forza di vivere possedendo pienamente il proprio presente, declinato nella forma elementare di una robusta dotazione di senso conferita alla quotidianità della professione legale. Come avrebbe detto Robert Musil, al termine di ogni seminario avevamo netta l’impressione che quei giuristi, i cui «discorsi sono più aguzzi o meglio più dentellati che quelli rotondi e nodosi dei teologi» e che, al pari dei pesci, che «non possono volare da un albero all’altro», solitamente «non possono lasciare l’ambiente in cui stanno», si fossero tuttavia sottratti per qualche attimo all’«essiccatoio dello spirito, dove il mondo affumica il lardo dei suoi commerci e affari»; per poi reimmergersi in quel mondo con nuova consapevolezza e capacità di immettervi benefici fluidi discorsivi.

Ma un senso di meraviglia l’abbiamo colto spesso anche sul volto degli stessi letterati resisi disponibili (a volte con qualche iniziale apprensione) a un confronto con il mondo della ‘legge’. Quel mondo si rive-

lava repentinamente e inaspettatamente assai più prossimo alle loro cure e interessi di quanto avessero potuto immaginare. E anzi in non pochi casi esso offriva nuove prospettive critiche o quanto meno luminosi scorci su testi fino ad allora riguardati dall'angolo visuale della propria disciplina o della cerchia alquanto esclusiva di discipline ritenute affini. Lo stupore nasceva dal fatto che questi illustri scrittori e critici letterari, vere eccellenze nel loro campo, portavano pur sempre con sé un far-dello di luoghi comuni sull'aridità e il tecnicismo della ‘scienza del giure’. L'avversione della poesia al diritto, come ha scritto Claudio Magris, nasce dal fatto che il regno del diritto è la realtà dei conflitti e della necessità di mediарli, mentre i rapporti puramente umani non hanno bisogno del diritto, lo ignorano; il diritto appare dunque legato alla barbarie del conflitto; necessario, ma come lo è un’amputazione in una malattia o una difesa armata da un attacco armato: legge e diritto sanciscono dunque una sorta di peccato originale, un’impossibilità dell’innocenza dell’esistere, che non è sempre gradevole vedersi messa sotto gli occhi.

Richard Posner (uno dei più rinomati quanto disincantati esploratori dell’intreccio tra *law* e *literature*) ricorda come E.M. Forster abbia presentato un personaggio del suo romanzo *Casa Howard, Henry* (nel cui modo di esprimersi si coglievano elementi di un ragionamento giuridico o legalistico), come l’esatta antitesi del concetto espresso proprio nell’epigrafe al libro: «solo mettere in relazione» («Only connect»). Nella visione dello scrittore inglese, lo stile legale di pensiero era identificato con un’incapacità di porre in relazione il cuore e la mente. Anche lo scrittore Iosif Brodskij, premio Nobel per la letteratura, nel rivolgersi in una famosa *Lettera* al presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel (scrittore egli stesso), lo invitava a promuovere nel suo popolo «l’uguaglianza di fronte alla cultura» – metà assai più importante e ambiziosa della semplice «uguaglianza del popolo di fronte alla legge» – e a farlo cominciando dalla sua biblioteca, visto che Brodskij riteneva che «certo non alla facoltà di Giurisprudenza» Havel avesse «assimilato gli impegnativi morali».

L’immagine che Forster e Brodskij nutrono degli studi giuridici e delle relative figure professionali appare dunque quella di qualcuno non addestrato (o addirittura, da quegli studi, diseducato) a una comprensione umana (innanzi tutto di se stessi) integrale, capace di abbracciare la dimensione emozionale al di là dei rigidi graticci razionalistici e formalistici. Commentando la prospettiva di Forster sul suo personaggio, il giurista Posner osservava come le persone a volte si trovino in effetti impelagate in strutture di pensiero che impediscono loro di condurre esistenze emozionalmente soddisfacenti.

Si tratta di un rilievo che offre un ulteriore corredo illustrativo delle ragioni del ciclo di seminari avviato nel 2009 e di cui il presente volu-

me è solo il primo dei frutti editoriali attesi: dare un piccolo contributo a rendere «emozionalmente soddisfacenti» (e quindi, si ritiene, migliori e più giuste) le vite professionali dei giuristi, specie di quelli ‘in erba’ che frequentano le aule universitarie. Molti dei saggi qui raccolti declinano del resto in vario modo il ruolo fondamentale delle emozioni nel comportamento morale e, quindi, anche in quello giuridico (ad esempio parte prima, cap. V; parte seconda, capp. IV e V).

Del patrimonio ‘emozionale’ accumulato in questi anni di incontri e di incroci tra i due versanti, primi beneficiari riteniamo siano stati infatti gli studenti, proprio della Facoltà di Giurisprudenza, affluiti a centinaia ad assistere a queste prove ardite di (ri)congiunzione di mondi. Avvertivano, dapprima confusamente, di accedere allo spirito, al «grande fabbricante di alternative» (Musil); di beneficiare precocemente di una immissione di liquidità discorsiva nelle pietrificazioni in cui la scorsa della legge, imposta al fluire della vita, rischia sempre di irrigidirsi. Quegli stessi studenti che a lezione si erano sentiti parlare, per dirla ancora con Iosif Brodskij, del grande profitto da trarre dalla precisione del linguaggio, dalla cura del proprio vocabolario; e ciò per esprimere se stessi con la maggiore completezza e precisione possibili, per il bene del proprio equilibrio personale, prima ancora che professionale.

Il giurista, già formato o in via di formazione, ‘lavora’ infatti la stessa materia prima dello scrittore e del letterato. Non ci si stanca mai di ripeterlo agli studenti di giurisprudenza: la prima cosa che devono apprendere è la capacità di dare il giusto peso e significato alle parole. La lingua, come diceva Franz Rosenzweig, «è più del sangue» ed è essa la grande fabbrica dei mattoni che tengono insieme le norme, scritte o non scritte, che ogni giorno guidano i nostri passi. La ricerca del *mot juste*, così essenziale per il grande scrittore Flaubert (parte prima, cap. IV), non è prerogativa delle belle penne o di forbiti salottieri: condurla a buon fine per il giurista può voler dire *salvare* i destini delle persone, in un’aula giudiziaria o, semplicemente, nella vita. Anche la letteratura ha cambiato la vita a molte persone, ma le parole della legge hanno una ‘vigenza’ per così dire programmatica, a volte coattiva, nei confronti delle vite individuali e collettive. Si pensi solo al peso delle parole che usa il diritto penale: un ramo dell’ordinamento per il quale nei nostri seminari il confronto con la letteratura è stato particolarmente serrato, non foss’altro per l’estrazione penalistica e criminologica di molti dei *discussant* chiamati a rispondere alle sollecitazioni intellettuali di critici e scrittori.

Se il punto di osservazione del giurista veniva gradualmente ampliandosi grazie all’ambizioso interrogativo su un senso della ‘Giustizia’ ricercato anche *oltre* gli steccati del diritto e della norma, non meno ampia è stata l’estensione di visuale che si è cercato di perseguire nel campo della letteratura. Il lettore troverà in questo libro discussioni e confronti

aventi a oggetto opere cinematografiche – si vedano ad esempio i saggi di Roberto Escobar sulla giustizia di Woody Allen (parte terza, cap. II), e di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, in cui alcuni dialoghi cinematografici di *violent movies* aiutano a comprendere l’agire violento nella sua concretezza ‘reale’ (parte seconda, cap. V) – e musicali, con un intero capitolo dedicato a Bob Dylan (parte seconda, cap. VI). Per quanto ondivaga possa essere la definizione del ‘campo’ letterario, credo sussistano pochi dubbi circa la possibilità di annoverarvi tali produzioni, quanto meno per la forma anche scritta da esse assunta e per l’attitudine a rispecchiare la società, se non proprio a esprimere, per dirla con il De Sanctis, la «sintesi organica dell’anima e del pensiero d’un popolo». Anche senza bisogno di mobilitare definizioni così paludate, l’appartenenza di tali testi alla letteratura, perfino a quella ‘alta’, sarebbe coerente con un’idea di ‘letteratura’, espressa ad esempio da Susan Sontag, semplicemente intesa come «la storia del modo in cui gli uomini rispondono a ciò che è vivo e a ciò che è destinato a morire, man mano che le culture si evolvono e interagiscono l’una con l’altra».

Entro questo vastissimo campo, quali che ne siano i confini, non si può negare che le ispirazioni provenienti dalla giustizia, dai giudici e dai processi abbiano generato, come osserva François Ost (parte terza, cap. I), «un materiale davvero copioso», nel quale non è facile mettere ordine: in un percorso dedicato alla Giustizia e alla Letteratura, il compito è anche quello di rinvenire, nei «grandi archetipi della letteratura», qualche aiuto per tracciare linee di demarcazione «tra la giustizia che ci si fa da soli e quella resa dal terzo istituzionale, tra la giustizia ufficiale, l’equità, il perdono, la vendetta». D’altra parte – qui riprendo le parole di Robert Musil – la letteratura mondiale è un grandissimo negozio di confezioni dove milioni di anime si vestono di generosità, rabbia, orgoglio, amore, sarcasmo, gelosia, nobiltà e bassezza. Parrebbe difficile per il giurista districarsi in tali oceanici imperi di carta e scegliersi una guida affidabile.

Eppure è proprio tale immensità una prima risposta di senso al percorso intrapreso. Già solo la possibilità, per il giurista, di contemplare, come Alce Nero (il capo Sioux autore di una celebre autobiografia), questo sterminato territorio lussureggiante, «dall’alto di un colle solitario», costituisce l’antidoto benefico alla tentazione di rinchiudersi nelle angustie di quell’*aut aut* cui non di rado costringe la ‘soluzione giuridica’ del caso, la sussunzione del fatto concreto nello schema della fatti-specie astratta. Quanto scrive Danilo Kiš sul ruolo che compete alla letteratura di «correggere la storia» (visto che «la Storia è generalità mentre la letteratura è concretezza», che «la Storia è numero», «è senza passioni, senza crimini, per il solo fatto che è numero») si potrebbe riproporre anche per ciò che la letteratura può fare nei confronti di un cer-

to modo di concepire e applicare il diritto: opponendo all’indeterminazione e indifferenza «il dono del concreto e del veritiero», tracce di «esseri reali», segni dell’individualità e irriducibilità di ogni singolo uomo. La sensibilità alla parola letteraria può così forse sottrarre il giurista al rischio, paventato da Piero Calamandrei, di trasformarsi in un contabile di anime morte, cadendo vittima «della assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima». Per il giurista che soccombe a questa insidia, gli uomini «cessano di essere persone vive e diventano numeri», proprio come per la «Storia indifferente» di cui parlava Danilo Kiš. Quella stessa Storia sul cui treno, come ci ha insegnato Hannah Arendt, negli anni bui del nazismo, sono lestamente balzati *anche* molti giuristi ansiosi di ‘allineamento’ e incapaci di contrapporre il proprio personale giudizio a quello che a loro appariva come l’inesorabile verdetto degli accadimenti storici.

L’individualità è riaffermata anche semplicemente narrando, descrivendo le negazioni della persona, le disumanizzazioni, le ‘categorizzazioni’, gli ‘etichettamenti’. Come ricorda e illustra Claudia Mazzucato (parte terza, cap. I), la ‘realità vissuta’ (il ‘come stanno le cose’ intorno a dolenti esperienze attraversate in prima persona, perché provocate o subite) sembra a volte dicibile – e dunque narrabile – solo in forma poetica. Se è così, anche il legislatore, il giudice e l’avvocato, a loro modo, devono sentirsi chiamati a ‘fare’ poesia come avevano capito gli antichi che, lo scrive Claudio Magris proprio ricordando il *Mercante di Venezia* (parte prima, cap. I), sapevano che ci può essere poesia nel legiferare, visto che bisogna essere artisti per immaginare la realtà e vedere, nel singolo fatto disciplinato dalla legge, non l’astratta violazione di una norma, ma i destini di mille individui concreti che soffrono. Del resto, come diceva Susan Sontag, è proprio la letteratura che può allenarci a «tenere in esercizio la nostra capacità di piangere per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi».

La scelta iniziale di denominare il nostro percorso di studi e seminari *Giustizia e letteratura* esprimeva l’intendimento di abbracciare un’area di riflessione più vasta e profonda rispetto a quanto comunemente oggetto del cospicuo filone di esperienze scientifiche e accademiche che viene ormai stabilmente identificato con l’espressione *Law and Literature*. Non era nostro interesse, infatti, limitarsi a un sia pur pensato e ragionato censimento di occorrenze giuridiche o giudiziarie nei testi letterari o, per converso, di forme e contenuti letterari nei testi o nell’argomentare del giurista.

Nondimeno tutto il materiale accumulato in anni di studi su questi ambiti, specialmente americani, ha rappresentato un costante riferimento per il presente volume (e per il ciclo di seminari accademici che

lo ha preparato) e offerto una base preziosa sia ai giuristi sia ai letterati che si sono impegnati nella fine tessitura di intrecci tra i rispettivi campi ed esperienze. Del resto nello stesso filone del *Law and Literature*, al di là della designazione apparentemente riduttiva che lo contrassegna, non sono mancate e non mancano riflessioni di notevole fulgore, davvero illuminanti sull'idea stessa di Giustizia.

Forse l'avvento di una concezione iperspecialistica e burocratica del ruolo del giurista (se n'è avuta una novella recrudescenza nel destino riservato alle facoltà e agli studi giuridici dalle recenti riforme universitarie italiane) coincide almeno in parte con una stagione filosofico-culturale ben caratterizzata per la sua impronta di marca positivista. Quella stessa che ha trovato corrispondenza nel campo del diritto in certi filoni tecnico-giuridici e metodologici e a cui si deve anche la posizione secondo cui il diritto e la letteratura apparterrebbero a sfere del tutto antitetiche e scarsamente comunicanti. Una concezione in realtà assai lontana dalla tradizione culturale dell'Occidente, per la quale i due saepi, nel grande orizzonte degli studi umanistici, hanno sempre costituito realtà parallele, ma intimamente connesse dal fluire in esse della condizione umana, punto di incontro «tra un ordine raccontato dall'apparente certezza delle norme e da mondi della vita, ricchi, plurali, insondati, che sono più grandi e complessi di quanto quella certezza possa dire» (E. Resta).

Il legame tra diritto e letteratura segnava già le opere della tradizione classica, così profondamente permeate nella loro struttura narrativa dal fenomeno giuridico al punto di costituire, nella modernità, un imprescindibile momento di analisi nel processo di costruzione degli ordinamenti e degli istituti giuridici antichi. Una vocazione interdisciplinare su cui si è poi modellata la mentalità dell'uomo medievale e del primo Umanesimo, quale formidabile amalgama tra scibile giuridico e letterario, e feconda tensione culturale volta alla comprensione del diritto attraverso la realtà filtrata dalle lettere e alla sua applicazione al piano sociale e politico. Diversi e molteplici sono stati del resto anche gli studi che nell'Ottocento si sono occupati dei rapporti tra norma e linguaggio (si pensi alle riflessioni condotte dalla Scuola Storica del Diritto).

Questa naturale commistione ha costituito un tratto tipico della formazione di molti grandi scrittori. Si pensi a Kafka, Tolstoj, Dickens e, come ricordato in questo volume, allo stesso Shakespeare (parte prima, cap. I). Figure che, nella veste di «men of law and letters», hanno spesso fatto del diritto l'oggetto principale delle loro opere e delle loro critiche, nella convinzione che il mondo letterario e quello giuridico avessero molte ragioni per intrecciarsi e scambiare linguaggi e simbologie. Come ricordava Claudio Magris a proposito di E.T.A. Hoffmann (l'autore degli *Elisir del Diavolo*), l'esercizio della pratica legale e l'uso professiona-

le di una prosa giuridica secca e precisa, rigorosa come un trattato e avvincente come un racconto poliziesco, influì sullo scrittore, accentuando la sobrietà e il realismo. Sobrietà e realismo quanto mai necessari anche per la stessa letteratura contemporanea, come avrebbe detto Musil, visto che *anche* nella nostra epoca si va «in visibilio per il sentimento» e si dà «addosso all'intelletto», dimenticando che «il sentimento senza intelletto – fatte le debite eccezioni – è grasso come un ricciolo di burro», sicché dopo aver letto di seguito due romanzi «dobbiamo risolvere un integrale per dimagrire».

Peraltro è solo nel XX secolo che questa relazione interdisciplinare, alimentata e sorretta da un nuovo paradigma giuridico-culturale restio, nella sua eclettica fluidità, a utilizzare categorie normative universali, trova, all'interno della grande esperienza del *Law and Literature*, una sua dignità scientifica. In questo alveo essa diviene espressione di una disposizione intellettuale che supera l'autonomia e l'individualità delle singole regioni del sapere speculativo, i cui confini devono perciò essere visti «come la siepe, o come il punto da cui un ramo si proietta sul fusto»: dividono e uniscono allo stesso tempo, poiché «l'esame del suolo e quello dell'albero sarebbero incompleti se non si guardasse anche a ciò che, senza discontinuità, è sotto la siepe e nel punto di intersezione del ramo sul fusto» (come scrisse niente meno che il famoso penalista A. De Marsico, nella prefazione al saggio del 1936 di A. D'Amato, *La letteratura e la vita del diritto*).

La moderna percezione di una relazione interdisciplinare tra diritto e letteratura e di un suo possibile impiego nello studio del fenomeno giuridico può essere scandita cronologicamente (sulla base della classificazione di A. Sansone) in tre grandi periodi che, approssimativamente, coprono l'intero arco del Novecento.

Lo sviluppo iniziale interessa la prima metà del XX secolo: negli Stati Uniti, grazie agli importanti contributi di John Henry Wigmore e Benjamin Nathan Cardozo, cominciano a definirsi quelle che saranno le due principali correnti del *Law and Literature Movement*, ovvero gli studi di *Law in Literature* e di *Law as Literature*, nonché i possibili contributi che la letteratura è in grado di offrire al giurista sul piano etico ed ermeneutico. In Europa, invece, le riflessioni giusletterarie di autori come Antonio D'Amato e Hans Fehr sono dedicate non già al complessivo fenomeno *Diritto e Letteratura* (che nel contesto europeo è ancora poco percepito), ma all'analisi, in una prospettiva comparatistica, delle intersezioni e delle influenze reciproche tra le due discipline.

Nella seconda metà del XX secolo, questa indagine interdisciplinare assume una sempre maggiore articolazione e complessità, soprattutto grazie a studi come quelli condotti da Ferruccio Pergolesi: in essi appare sempre più evidente l'inscindibile legame tra il diritto e la letteratu-

ra, in grado di offrire all'attività pratica del giurista «un materiale vivo, vicino alla realtà, direttamente utilizzabile».

È nell'area americana che assistiamo alla nascita del vero e proprio *Law and Literature Movement*, tradizionalmente riconlegata all'opera *The Legal Imagination* di James Boyd White che, con la sua analisi del linguaggio giuridico e di quello letterario, pone le basi dei moderni studi di *Diritto e Letteratura*.

Con gli anni '80 del secolo scorso si ha quindi la definitiva consacrazione della riflessione giusletteraria: un solenne riconoscimento interdisciplinare che, fissandone i contenuti, viene a trascendere l'ambito puramente teorico per incardinarsi in esperienze vive di insegnamento e di dibattito e, in alcuni casi, di pratica giuridica. È soprattutto nell'ambiente accademico americano, specie all'interno delle *Law Schools*, che si ha un fiorire di studi volti ad arricchire il diritto attraverso il confronto con discipline extra-giuridiche come la letteratura, cui si fa riferimento sia quale fonte di narrazioni aneddotiche utili a stemperare certi formalismi legalistici, sia quale strumento linguistico ed ermeneutico per far emergere nuovi significati dai testi normativi.

Proprio queste differenti aspirazioni definiscono i due principali percorsi seguiti dal movimento giusletterario e dai suoi autori: quello del *Law in Literature* e quello del *Law as Literature*.

Nella prospettiva del *Law in Literature*, approfondita e sviluppata dai contributi di Richard H. Weisberg, Paul J. Heald, Marta C. Nussbaum, Robin West e Ian Ward, lo studio di opere letterarie che trattano temi legali assolve a una fondamentale funzione educativa, divenendo un importante strumento di umanizzazione e di crescita etica ed emotiva del giurista il quale, guardando alla letteratura, si ritiene possa meglio percepire e indagare la componente umana del diritto, spesso offuscata da un asettico formalismo e imprigionata in narrative ufficiali incapaci di dare voce (propriamente di 'rendere giustizia') ai soggetti deboli, agli *outsiders sociali*.

Adottando una differente prospettiva, molto più eterogenea e controversa, la corrente del *Law as Literature* si lega indissolubilmente alla concezione del diritto e della letteratura come strutture linguistiche e retoriche e quindi come sistemi che richiedono un'interpretazione. Autori come James Boyd White, Stanley Fish, Sanford Levinson, Owen Fiss e Ronald Dworkin, pur con diverse prospettive, vedono nel diritto non semplicemente un sistema di regole, ma una forma retorica ed ermeneutica, definita da un rapporto interattivo, volto alla ricerca di una verità oggettiva delle parole, tra testo e lettore, analogo a quello che può costituirsi in ambito letterario,

Gli stessi appunti critici mossi al filone del *Law and Literature* da autori come Richard A. Posner (e raccolti soprattutto in un cospicuo volu-

me eponimo, giunto alla terza edizione) occupano comunque una posizione di rilievo nel dibattito in argomento. Infatti, pur esprimendo una decisa preferenza per la prospettiva giuseconomica rispetto a quella giusletteraria, Posner ritiene che la letteratura possa in ogni caso impartire al giurista un’importante lezione, fornendogli un campionario di esperienze emotive ‘surrogate’ utili a trascendere le ristrettezze dei recinti normativi e di certe tradizionali modalità ermeneutiche, per realizzare una giustizia più sostanziale.

Il rigoglio giusletterario americano trova riscontro nel grande influsso dell’approccio interdisciplinare nei *curricula* delle università e delle *Law Schools*. Negli ultimi trent’anni, gli insegnamenti di *Law and Literature* hanno conosciuto una costante crescita: i dati pubblicati dalla *AALS Directory of Law Teachers* relativi alle 176 *Law Schools* che aderiscono a questa associazione, ne segnalano infatti un notevole e continuo aumento. Dai 13 del 2004/2005 si è passati a ben 134 nel 2008/2009, con un aumento del 9,8% solo nell’ultimo anno. Un dato significativo, se si considera il trend negativo che ha invece interessato gli ormai affermati e diffusi corsi di *Law and Economics* (nel 2004/2005, anno della prima rilevazione dei corsi di *Law and Literature*, il rapporto tra questi ultimi e i corsi di *Law and Economics* era di uno a diciassette). La crescita è ancor più sorprendente se si pensa che gli insegnamenti di *Law and Literature* non sono limitati alle sole *Law Schools*, ma vengono impartiti in diversi *undergraduate courses*, anche al di fuori delle facoltà giuridiche. La bibliografia redatta dal *Law and Humanities Institute*, nella quale sono indicati cronologicamente gli articoli, i saggi e i libri che ogni anno, a partire dal 1985, vengono dedicati all’interpretazione giusletteraria, mostra del resto un costante aumento di pubblicazioni, passate da una media di 8 nel periodo 1985/1988 a una media di 36 nel decennio 1989/1998, fino ad arrivare a una media di 48 negli anni dal 1998 al 2005.

Interessanti indicazioni ci vengono poi dall’analisi della struttura e dei contenuti dei corsi di *Law and Literature* condotta da E.V. Gemmette. Mossi da una sostanziale finalità pedagogica, questi insegnamenti mirano a una crescita morale e professionale dei futuri giuristi: attraverso il confronto con grandi opere della letteratura si ricerca dunque non solo un miglioramento delle capacità narrative ed espositive, ma soprattutto l’acquisizione di una nuova prospettiva sul diritto e sul modo in cui l’uomo di legge è chiamato a operare all’interno della società. Si ritiene quindi che la letteratura possa rappresentare un’occasione irrinunciabile di alfabetizzazione etica ed emotiva del giurista.

Lo sviluppo e l’andamento di questo vasto filone di studi è peraltro fortemente caratterizzato dalla selezione di opere scelte come oggetto dei corsi di *Law and Literature*. Anche per questo volume e per il ciclo di seminari che lo ha preceduto, a ogni testo letterario prescelto co-

me oggetto di analisi e discussione ha corrisposto il sofferto abbandono (quanto meno momentaneo) di innumerevoli altri «tesori» che nelle tenebre seguitavano «a brillare immutati». Secondo i rilevamenti condotti sui programmi delle università americane, i testi che ricorrono con più frequenza sono opere ‘classiche’ quali *Il mercante di Venezia* e *Misura per misura* di W. Shakespeare, *Billy Budd* di H. Melville, *Lo straniero* di A. Camus, l’*Antigone* di Sofocle, l’*Orestea* di Eschilo, *Il processo* di F. Kafka. Non mancano peraltro anche opere più recenti, spesso richiamate nei corsi per la loro attitudine a investire temi stringenti nel dibattito pubblico, quali la discriminazione sessuale, etnica e sociale, nella convinzione che la letteratura (grazie ad esempio a testi come *Il buio oltre la siepe* di H. Lee, *Paura* di R. Wright, *Uomo invisibile* di R. Ellison o *A sangue freddo* di T. Capote) possa portare all’attenzione del giurista la voce di minoranze escluse dalle narrazioni ufficiali.

Per quanto la culla del movimento *Law and Literature* si localizzi negli ambienti accademici americani, gli ultimi anni hanno visto un fiorire di esperienze giusletterarie in vari Paesi europei. Si pensi alla conspicua produzione di autorevoli penalisti tedeschi come Heinz Müller Dietz e Klaus Lüderssen, che hanno scritto saggi assai penetranti sui profili di giustizia presenti specialmente nella ricca letteratura di lingua tedesca, ad esempio in scrittori come Goethe, Schiller, Eichendorff, Fontane, Kleist, Musil, ecc. A questo panorama non sono estranei ormai gli studi italiani, per molto tempo ricordati quasi esclusivamente per il tramite del noto volume monografico di M.A. Cattaneo (*Suggerimenti penalistici in testi letterari*, 1992). Più recenti e aggiornate sono le riflessioni sull’interpretazione giudiziaria e letteraria di G. Alpa, oltre agli scritti e alle iniziative didattiche di M.P. Mittica. Varie università italiane impartiscono ormai insegnamenti giusletterari e nel nostro Paese si contano ben due associazioni dedicate a quest’area: l’AIDEL – Associazione Italiana di Diritto e Letteratura – e la SIDL – Società Italiana di Diritto e Letteratura.

Benché dall’ormai vasto bacino di esperienze del *Law and Literature* anche il presente volume abbia potuto attingere vari spunti e indicazioni, resta il fatto che la sua impostazione complessiva e i suoi contenuti (analogamente alle iniziative didattiche da cui ha tratto origine, ancora in pieno sviluppo) si caratterizzano per alcune specificità che meritano qui, conclusivamente, di essere sottolineate.

Si può dire che con la già ricordata, impegnativa, decisione di investire il punto di ‘congiunzione’ di Giustizia e Letteratura si sia voluto esplorare una terra di confine tra i due grandi filoni del *Law in Literature* e del *Law as Literature*: il territorio al quale si attaglia forse una denominazione come *Justice through Literature*, per intendere appunto la ricerca *nella* letteratura e *dalla* letteratura di materiali grazie ai quali favorire un affi-

namento del ‘senso di giustizia’, innanzi tutto tra i professionisti (o futuri professionisti) del diritto. Ciò forse in un senso assai affine a quanto è stato detto di recente (F. Cattaneo, *Etica e narrazione*, 2011) a proposito del ruolo della narrazione come «linguaggio originario dell’etica», in grado di «articolare a livello già pre-concettuale» un’immagine, nel nostro caso, *della Giustizia*, «efficace e motivante».

Coerente con tale prospettiva è stata del resto una particolarità metodologica riscontrabile nei nostri seminari: se comunemente le lezioni o i corsi di *Law and Literature* sono tenuti da giuristi dotati di una particolare competenza o sensibilità umanistica, noi abbiamo preferito invece attribuire il ruolo di protagonisti agli esponenti del mondo letterario, collocandoci nella postura, aperta e ricettiva, di chi voleva soprattutto ascoltare, esplorare e stimolare la *loro* sensibilità per i temi di giustizia. I giuristi coinvolti hanno infatti sempre assunto un ruolo prevalentemente reattivo e discorsivo. Con ciò si è inteso manifestare ‘simbolicamente’, ‘per fatti concludenti’ (volendo usare un gergo legalistico), un arretramento, una sia pur provvisoria messa in disparte, di quel *potere* normativo cui spesso si annette un indebito scompiglio dei materiali narrativi, una ricostruzione parziale per non dire deformata (ad esempio processuale) di quella verità che invece si è ritenuto potesse sgorgare più liberamente e genuinamente nel fluire delle narrazioni. Solo dopo un tale spontaneo comporsi dei materiali artistici e, soprattutto, dopo aver subito da questi un benefico rimescolamento delle proprie ‘carte giuridiche’, il rappresentante del mondo del diritto era invitato a esprimersi, a quel punto però facendosi portavoce anche dei riverberi letterari attentamente assorbiti dai propri interlocutori. Anche il giurista era ed è dunque invitato a un addestramento etico volto a «uscire da se stesso», visto che, come scriveva il grande teologo Pavel Florenskij, «l’insistenza nel non uscire da se stessi è il peccato radicale, ossia la radice di tutti i peccati», che sono «semplicemente varianti, manifestazioni della cocciutaggine», di «quella forza di difesa della propria autosufficienza che rende la persona “idolo di se stessa”, che “spiega” l’Io con l’Io e non con Dio, che fonda l’Io sull’Io e non su Dio».

È la letteratura a offrire in effetti una messe di esperienze «che rimettono in gioco ciò che credevamo di pensare, di sentire, o di credere», come scrive Susan Sontag. Del resto, «cosa saremmo se non potessimo provare simpatia per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi? Cosa saremmo se non riuscissimo a dimenticare noi stessi, almeno parte del tempo? Cosa saremmo se non fossimo capaci di imparare? Di perdonare? Di diventare diversi da quelli che siamo?».

Questa prospettiva spiega anche la selezione, quali oggetti dei nostri incontri, di opere di letteratura non specificamente giudiziaria o poliziesca, o scritte da avvocati e magistrati (ne escono a profusione, an-

che in Italia) che a un certo punto decidono di riversare dentro lo stampo di un romanzo le conoscenze di casi acquisite durante la loro attività professionale. Si è voluto infatti lavorare su testi essenzialmente ‘liberi’ da troppo invasive pre-comprensioni normative e come tali ritenuti maggiormente in grado, per usare ancora un’espressione di Susan Sontag, di «rendere giustizia alla vita», di «riaffermare la vita contro le morte categorie», visto che «i romanzieri assolvono un necessario compito etico», grazie a «un pattuito restringimento del mondo reale» che permette loro di affermare e rivendicare una specificità che «è anche la vita, perché è questa vita, non il concetto astratto di vita». Si è davvero convinti che «gli scrittori possono fare qualcosa per combattere i cliché che amplificano la nostra separatezza, la nostra differenza, perché gli scrittori sono creatori, e non soltanto trasmettitori, di miti». Uno scrittore è «qualcuno che presta attenzione al mondo», che «cerca di capire, di assimilare la malvagità di cui sono capaci gli esseri umani, senza essere corrotto – reso cinico, o superficiale – da tale comprensione», «poiché raccontare una storia vuol dire: è questa la storia importante». Anche per la formazione del giurista, dunque, si è ritenuto importante, prima di ogni altra cosa, un accrescimento della capacità di prestare attenzione al mondo, visto che «essere un individuo morale significa prestare, essere obbligato a prestare, un certo tipo d’attenzione».

Questa disposizione all’attenzione ci è sembrato un salutare antidoto non soltanto nei confronti degli schemi *giuridici* e *normativi* di cui il giurista è chiamato professionalmente a servirsi, ma altresì verso molti altri stampi preformati cui la pratica legale si trova spesso a fare ricorso, ma dalle cui spire tende a volte a lasciarsi troppo avvolgere e irretire: le teorie, i paradigmi, le ‘miracolose’ tecniche investigative o probatorie, i ritrovati scientifici, improvvisamente ‘scoperti’ come risolutivo e tranquillizzante alleviamento delle quotidiane fatiche giudiziarie. Si può infatti soggiacere alle insidiose lusinghe di una troppo facile ‘sussunzione’ anche rispetto a certe ‘meraviglie’ tecnologiche che assumono la pretesa (o a cui si attribuisce la potenzialità) di spianare ogni asperità delle coscenze individuali e delle esperienze personali, così riottose, *in realtà*, a transitare per gli imbuti delle categorie giuridiche.

Lo scrittore David Lodge (noto ai più per una serie di arguti romanzi assai canzonatori nei confronti del mondo accademico), parlando della natura della creazione letteraria, ha ricordato in un suo libro recentemente tradotto in italiano (*La coscienza e il romanzo*, 2011) un pensiero del noto neurobiologo Gerald Edelman, secondo cui «non possiamo fondare una psicologia fenomenica che possa essere condivisa nello stesso modo in cui può esserlo la fisica», perché «la coscienza è un processo soggettivo e individuale», perché essa esiste nella Storia e ne è condizionata; e pertanto la coscienza di ogni individuo è unica, perché la co-

scienza che si fonda sul linguaggio «*non* è autosufficiente [...] è sempre in dialogo con qualcun “altro”, anche se questo interlocutore non è presente». Non è un caso, come ricorda Lodge, che Edelman concluda con questa frase: «forse ciò che caratterizza nel modo più straordinario gli esseri umani coscienti è l’arte».

Quella che qui si introduce è un’opera collettiva. E non solo perché molti vi hanno contribuito con i loro scritti e con un faticoso lavoro redazionale. Collettiva è stata l’ideazione e attuazione del progetto didattico e scientifico di cui il presente volume è il primo tangibile risultato. Ancor più che in altre introduzioni, si addice dunque particolarmente a questa il dovere e il piacere del ringraziamento. Innanzi tutto rivolto agli autori e ai giovani docenti e ricercatori del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale che figurano nel folto elenco alla fine del presente volume. Uno speciale ringraziamento va poi ad Arturo Cattaneo, Roberto Cazzola e Adolfo Ceretti, non solo per i pregevoli scritti offerti a questo libro, che il lettore avrà modo di gustare, ma altresì per l’aiuto, l’incoraggiamento e l’ispirazione che ci hanno prestato nel corso di innumerevoli scambi e conversazioni, anche molto anteriori al primo avvio del ciclo di seminari. Un grazie vivissimo ad Aurelio Mottola, per aver prontamente accettato di pubblicare il volume presso la casa editrice *Vita e Pensiero* da lui diretta e, ben prima, per il suo convinto sostegno, insieme a quello della *Libreria Vita e Pensiero*, del suo staff e di Giulia Belloni. Tra gli ispiratori e suggeritori del nostro percorso, ancorché aggiuntisi in una fase più avanzata, ricordiamo Carlo Annoni e Gianni Gasparini, il cui ringraziamento è al contempo retrospettivo e prospettico visti i frutti che i loro suggerimenti già stanno generando per le future edizioni del ciclo. Grazie a Luisa Camaiora, Preside della Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano, per la cordiale e fattiva attenzione riservata alla nostra iniziativa.

Con riferimento al ‘prodotto’ editoriale in cui sono confluiti i risultati dei primi anni di questa nostra entusiasmante avventura, il grazie va soprattutto alle ricercatrici (e curatrici del presente volume) Claudia Mazzucato e Arianna Visconti, efficacemente coadiuvate dai dottori Clara Gipponi, Anna Marcoli, Alessandro Provera, Emanuele Regondi, e poi a tutta la Redazione di *Vita e Pensiero*, per la cura e professionalità che hanno profuso nella preparazione editoriale di questo libro.